

REGOLAMENTO (CE) N. 75/98 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 1998

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 249,

considerando che occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/97⁽⁴⁾, la definizione del termine «paesi dell'EFTA», utilizzato nel contesto del regime del transito comunitario e tener conto, a tal fine, del fatto che altri paesi hanno aderito alla convenzione del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito⁽⁵⁾ (in prosieguo: «la Convenzione»), di cui inizialmente facevano parte solo la Comunità ed i paesi dell'EFTA;

considerando che occorre modificare le norme in materia di transito e prova della posizione comunitaria delle merci trasportate via mare, per semplificare l'attività degli operatori economici e delle amministrazioni doganali;

considerando che le norme vigenti in materia di transito e prova della posizione comunitaria delle merci trasportate via mare risultano inadeguate dato che le modalità di trasporto marittimo non possono essere comparate alle altre modalità di trasporto; che, pertanto, le norme vigenti non consentono di assicurare la riscossione delle obbligazioni doganali e di altre imposizioni relative alle merci;

considerando che l'esecuzione concreta della procedura di transito comunitario per il trasporto via mare di merci non comunitarie è praticamente impossibile a causa della peculiarità di questo tipo di trasporto;

considerando che occorre una garanzia della riscossione delle obbligazioni doganali e di altre imposizioni relative alle merci oggetto di operazioni di transito nell'ambito del trasporto marittimo, quando tali operazioni vengano effettuate con servizi regolari;

considerando che occorre definire le modalità di identificazione delle merci destinate a una parte del territorio

doganale della Comunità nella quale non si applicano le disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE⁽⁷⁾, o da essa provenienti, identificazione che verrà effettuata attraverso un documento T2LF oppure, qualora il loro trasporto sia vincolato al regime di transito comunitario interno, mediante indicazione specifica sulla dichiarazione T2;

considerando che, qualora le merci comunitarie spedite da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità attraversino uno o più paesi che hanno aderito alla convenzione e trasportate esclusivamente via mare o per via aerea, il regime di transito comunitario interno non deve essere imposto unicamente a causa di tale attraversamento;

considerando che l'esperienza ha dimostrato l'utilità di limitare la durata di efficacia delle misure di divieto di ricorso alla garanzia globale nell'ambito del regime del transito comunitario;

considerando che, al fine di semplificazione amministrativa, appare indicato armonizzare vari formulari utilizzati nell'ambito dei regimi di transito comunitario e comune e raggruppare in un unico elenco talune merci sensibili che figurano rispettivamente agli allegati 52 e 56 del regolamento (CEE) n. 2454/93;

considerando che l'ampliamento del regime di transito comunitario ad Andora e a San Marino richiede che si apportino adattamenti ai formulari;

considerando che il periodo di transizione per gli scambi commerciali tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché per gli scambi tra questi due Stati membri, è scaduto il 31 dicembre 1995, e perciò non occorre più giustificare l'esistenza di documenti e procedimenti destinati ad identificare le merci oggetto di tali scambi commerciali; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 409/86 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3716/91⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 31.⁽⁵⁾ GU L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.⁽⁶⁾ GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89.⁽⁸⁾ GU L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.⁽⁹⁾ GU L 351 del 20. 12. 1991, pag. 21.